

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Stefano BORSACCHI	Componente
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Silverio SICA	“

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Ciccolo ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dall'Avv. A. P. G. avverso la decisione in data 22/10/09, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crema gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei;

Il ricorrente, avv. A. P. G. è comparso personalmente

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Aldo Morlino;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

In data 25 marzo 2009 perveniva da parte del Sig. A. D. P. esposto nel quale si segnalavano violazioni deontologiche, a suo dire, commesse dall'avvocato G.. L'esponente riferiva che a seguito di incidente stradale era stato indagato per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.s. Per la difesa in tale procedimento si era rivolto

all'avvocato G. nel cui studio aveva sottoscritto l'atto di nomina a difensore, versando, a titolo di acconto, a mezzo assegno, la somma di € 700,00.

Successivamente aveva versato altro acconto in contanti di € 600,00 allorquando l'avvocato G. predisponendo ricorso avverso la sospensione della patente diretto al Giudice di pace. Riferiva ancora l'esponente che, nel prosieguo, riceveva dall'avvocato P. missiva nella quale gli veniva comunicato di essere stato nominato difensore di ufficio nel procedimento penale instauratosi presso la Procura della Repubblica di Crema. Accertato che nel fascicolo non risultava alcuna nomina all'avvocato G., il D. P. nominava difensore di fiducia l'avvocato P. revocando ogni precedente incarico. L'esponente affermava, inoltre, di aver ricevuto, tra il primo incontro in studio e la nomina dell'avvocato P., tre lettere da parte dell'avvocato G. in cui gli veniva chiesto di mettersi in contatto con lo studio per essere informato circa l'attività dallo stesso posta in essere in relazione anche al procedimento penale.

Con l'atto, l'esponente chiedeva che fosse verificato sotto il profilo deontologico il comportamento del professionista.

Il Consiglio, ricevuto l'esposto, lo inviava al professionista chiedendo allo stesso di fornire chiarimenti.

L'avvocato G. faceva pervenire memoria cui allegava ricevuta e decreto di fissazione di udienza relativa ad opposizione presentata dinanzi al Giudice di pace avverso revoca di sospensione di patente, protestando la sua innocenza.

In data 25.06.2009 il Consiglio assumeva delibera di apertura di procedimento disciplinare fissando l'udienza di trattazione e contestando al professionista il seguente addebito:

“a) Della violazione dei canoni comportamentali di cui agli artt. 5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 8 (dovere di diligenza), 12 (dovere di competenza), 38 (inadempimento al mandato) poiché, dopo aver ricevuto, nell'aprile 2008, mandato per difendere D. P. A. nel procedimento penale R.G.N.R. N. 585/08, non depositava presso la Procura della Repubblica competente la nomina a difensore;

successivamente, nella lettera del 29.05.2008 inviata allo stesso D. P. dichiarava che avrebbe svolto attività di valutazione con la Procura della Repubblica di Crema e che avrebbe continuato “...incessantemente ad sollecitare il proseguo delle posizioni innanzi le Curje adite”;

nella lettera 20.06.2008 riferiva al D. P. che avrebbe chiesto agli agenti accertatori (oggetto del procedimento penale risultava la violazione degli articoli 186 e 187 del codice della strada) “...esatta motivazione ed assoluta giustificazione delle

*presunte sostanze stupefacenti riscontrate avverso ...”; nella stessa missiva dichiarava che avrebbe provveduto “... ad formulare istanza processuale innanzi la Procura della Repubblica competente per territorio per i due procedimenti penali instaurati avverso la Tua Stimata persona”;
a fronte di tali presunte attività che sarebbero state esercitate senza il deposito del mandato, riceveva compensi in denaro.
In Milano, dall’aprile 2008 al marzo 2009”*

All’esito dell’udienza dibattimentale, il C.O.A., riconosciuta la responsabilità dell’Avv. A. P. G., gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi 6 (sei).

La decisione, assunta in data 22.10.2009, era notificata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema, mediante consegna di copia a mani del segretario della stessa in data 21.12.2010; all’incolpato, AVV. A. P. G., mediante consegna di copia a mani proprie in data 21.12.2010.

Avverso tale atto, in data 07.01.2011, proponeva ricorso personalmente l’incolpato. Con l’atto d’impugnazione il professionista, in relazione alla contestazione di mancato deposito dell’atto di nomina, rilevava che tanto era stato specificatamente richiesto dal cliente come risultante dalla dichiarazione allegata al presente ricorso e di cui il COA di Crema non ha tenuto in alcun conto.

Eccepiva l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’esponente che, ribaltando i fatti, pure essendo persecutore si dichiara perseguitato, tant’è che in un’occasione l’appellante aveva dovuto chiedere l’intervento della forza pubblica in quanto minacciato dal D. P. e, successivamente, sporgere alla Procura della Repubblica di Milano, in data 24.09.2009, atto di querela. Richiamava, nel merito, tutto quanto esposto nella memoria difensiva depositata in data 17.09.2009 al COA.

Chiedeva il totale annullamento della decisione e subordinatamente l’irrogazione di sanzione meno afflittiva.

Pervenuto il fascicolo al C.N.F., si provvedeva a fissare l’odierna udienza di trattazione di cui era dato avviso, regolarmente notificato, alle parti.

All’odierna udienza le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

L’appello è infondato e non merita accoglimento.

Le doglianze formulate dal ricorrente appaiono pretestuose e inidonee a determinare una censura della decisione impugnata.

L'affermazione di responsabilità disciplinare formulata dal COA di Crema, fonda, infatti, le ragioni in una circostanza certa ed incontrovertibile: il mancato deposito da parte dell'Avvocato G. dell'atto di nomina a difensore di fiducia rilasciatogli dal sig. D. P. in relazione al procedimento penale n. 585/08 r.g.n.r., in data certamente anteriore lo 01.09.2008 (data del fax inviato all'Avv. P.). In relazione a tale circostanza non sembra potersi nutrire alcun dubbio, stante in primo luogo la dichiarazione resa dall'Avv. P., che riferisce di essere stata contattata in due occasioni, telefonicamente e a mezzo fax, dal G. il quale espressamente dichiarava "di essere stato da tempo annomato Difensore Intuitu Fiduciae dell'imputato D. P. A.", nonché il documento prodotto dall'avvocato G. (dichiarazione di ricevuta di pagamento) dal quale implicitamente si evince l'esistenza di un mandato che si chiederebbe di non depositare, ed infine lo stesso riconoscimento operato nel ricorso allorché si afferma di non aver provveduto al deposito per le istruzioni e gli ordini impartiti allo stesso dalla parte.

Orbene, acquista la certezza circa il rilascio della nomina occorre rilevare che la dichiarazione prodotta dalla parte in allegato alla memoria, anziché agevolare la posizione del G., pare aggravare la stessa così come correttamente ritenuto anche dal primo giudice. Infatti, dallo stesso documento si desume chiaramente che le uniche ragioni che avrebbero indotto al mancato deposito dell'atto sarebbero di carattere meramente economico, in altre parole che la decisione (obbligata) di chiedere al difensore nominato di non depositare l'atto e di avvalersi del difensore d'ufficio sia frutto della temporanea indisponibilità economica del D. P..

Sembrerebbe quasi che il legale abbia posto il proprio cliente dinnanzi alla scelta tra pagare e, conseguentemente, vedere depositato l'atto e adempiuto il mandato, e chiedere di non depositare l'atto non essendo nelle condizioni di provvedere all'anticipo richiesto. Non è chi non veda come, il comportamento dell'avvocato che in possesso di una nomina subordini il deposito della stessa al pagamento di un acconto, sia condotta altamente deplorable e certamente lesiva dei doveri di dignità e decoro, a maggior ragione allorquando il professionista abbia dal cliente già ricevuto somme di denaro seppure riferite ad altre attività svolte sempre nell'interesse del medesimo cliente.

In secondo luogo, dall'atto si evince anche che la scelta del D. P. di avvalersi del difensore d'ufficio è stata determinata dalla propria indisponibilità finanziaria, quasi che difesa d'ufficio fosse sinonimo di difesa gratuita. In un tale errore sarebbe potuto

incorrere il normale cittadino, ma certamente non il legale. Ciò induce due considerazioni, da un lato che il G. non abbia informato il cliente circa gli oneri economici gravanti sullo stesso in relazione alla difesa d'ufficio, dall'altro che non abbia informato il collega, con il quale aveva già avuto contatti, delle difficoltà economiche del D. P., con ciò violando certamente doveri di informativa e di correttezza.

Ne discende che nessun valore ai fini della riforma della decisione impugnata può assumere il documento prodotto dalla difesa, e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla veridicità ed autenticità dello stesso.

Quanto alle giustificazioni fornite dall'appellante con la memoria, e ribadite nel ricorso, in relazione alle attività svolte ed oggetto delle comunicazioni si ritiene di dover condividere le valutazioni operate dal COA di Crema, che devono considerarsi immuni da censure. Al riguardo occorre rilevare che la violazione dei canoni deontologici si configurerebbe sia nel caso in cui il difensore che ha ricevuto regolare mandato ometta di svolgere attività, sia nel caso in cui in mancanza di un mandato il difensore abbia svolto attività, cosicché anche a voler ritenere valide le proposizioni difensive le stesse non potrebbero sortire l'effetto di escludere la configurabilità dell'illecito deontologico.

Infine, in merito all'inattendibilità delle dichiarazioni dell'esponente basti rilevare che il Gragioni riferisce di persecuzioni operate nei suoi confronti dall'esponente culminate in una presunta aggressione subita dal avvocato ad opera del D. P., aggressione rispetto alla quale sarebbe stata sporta formale querela, della quale però non è fornita dallo stesso alcuna prova. Ferma restando la credibilità del G., stante il brocardo latino "Quod non est in actis non est in mundo", a tale episodio non può essere dato alcun valore, non essendo stato in alcun modo documentato. Infatti, l'unica querela prodotta in atti dal G. è quella sporta in data 24 settembre 2009, che si riferisce ad un episodio di furto subito dallo stesso ad opera di ignoti cittadini nordafricani, che rileva solo al fine di giustificare una mancata produzione documentale richiesta dal C.O.A.

In conseguenza di tutto quanto precede il ricorso, quanto alla richiesta principale relativa alla insussistenza degli illeciti deontologici, non può trovare accoglimento, dovendosi in pieno condividere la ricostruzione fattuale operata dal Consiglio sulla base degli elementi in suo possesso.

Una volta riconosciuta la sussistenza della violazione deontologica, come individuata nel capo d'incolpazione, non può che ritenersi applicabile la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione che, stante la reiterazione dei comportamenti e le diverse norme deontologiche violate, e non sussistendo agli atti ragioni idonee che consentano di operare una riduzione di quanto stabilito dal C.O.A di Crema, va confermata anche nella sua durata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37;
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma lì 26 novembre 2011.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 febbraio 2012

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
avv. Andrea Mascherin